

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) SIRGIOVANNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PROTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) D ALIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MASSIMO PROTO

Seduta del 17/04/2020

FATTO

La ricorrente rappresenta di avere stipulato, il 13 ottobre 2014, un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, di importo pari a euro 34.200,00 da rimborsare in 120 rate di euro 285,00 ciascuna, e che, in corrispondenza della quindicesima rata, ha estinto anticipatamente il relativo rapporto. Dopo avere invano esperito il reclamo, la ricorrente si è rivolta all'ABF per chiedere l'equo rimborso degli oneri finanziari e accessori non maturati e non ristornati a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento ex art. 125-sexies TUB, per l'importo complessivo di euro 2.253,20 (di cui euro 448,87 a titolo di commissioni di attivazione, euro 1.795,50 a titolo di commissioni di intermediazione ed euro 8,83 a titolo di commissioni di gestione), nonché la restituzione di euro 242,33, pari all'importo trattenuto dall'intermediario a titolo di penale per l'anticipata estinzione; il tutto oltre interessi legali e spese di assistenza legale.

L'intermediario resiste eccependo, tra l'altro: i) di avere già provveduto a rimborsare euro 96,17 a titolo di commissioni di gestione; ii) che le commissioni di attivazione e di intermediazione costituiscono voci up front, dunque non rimborsabili giacché concernenti costi riferibili alla fase precontrattuale; iii) che la commissione di anticipata estinzione è stata correttamente applicata secondo le condizioni contrattuali.

DIRITTO

1. Il ricorso merita accoglimento, nei limiti di seguito precisati.

2. La controversia verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso, da parte dell'intermediario, dell'importo relativo alla quota non maturata degli oneri finanziari e accessori, corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso. Il Collegio osserva, innanzitutto, che la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che: "L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019: (i) il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione; (ii) resta fermo il principio del *ne bis in idem* per quanto riguarda i ricorsi che siano stati già decisi da questo Arbitro, cosicché eventuali ricorsi ulteriori che abbiano a oggetto gli stessi contratti dovranno essere dichiarati inammissibili; (iii) l'inammissibilità di cui si è detto sub (ii) deve essere dichiarata anche quando nel primo ricorso il cliente abbia chiesto soltanto il rimborso di costi recurring, stante il principio secondo cui la decisione copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile; (iv) il principio secondo cui la domanda non è frazionabile preclude che, in pendenza di un ricorso finalizzato al rimborso dei soli costi recurring, il cliente possa proporre un altro separato ai fini del rimborso dei costi up-front.

Il principio del contraddittorio tra le parti e della speditezza del procedimento innanzi a questo Arbitro, peraltro, impongono di pervenire a un'analoga conclusione a proposito dell'eventualità in cui il cliente che abbia proposto un ricorso non ancora deciso da questo Arbitro ne chieda l'integrazione, domandando, in particolare, il rimborso dei costi up-front. A tale proposito, va considerato che, secondo quanto stabilito dalle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (Sezione VI, § 1), l'intermediario deve trasmettere le proprie controdeduzioni (unitamente a tutta la documentazione utile) entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo. Un'eventuale integrazione del ricorso già proposto priverebbe tuttavia l'intermediario della possibilità di esporre le proprie ragioni nel rispetto di tale termine, compromettendo così il contraddittorio tra le parti; d'altro canto, un'eventuale proroga di tale termine non solo non è prevista dalle Disposizioni che sono state sopra richiamate, ma si porrebbe in contrasto con l'esigenza di garantire che la procedura innanzi a questo Arbitro sia spedita e il suo esito sia comunicato al consumatore entro il termine stabilito dall'art. 8, lett. e), della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 (Sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE). Per altro verso, il cliente che integri la domanda proposta in un ricorso non ancora deciso da questo Arbitro non può essere trattato più favorevolmente del cliente che, trovandosi nella stessa situazione, proponga un nuovo ricorso; in caso contrario, si verrebbe a creare un'ingiustificata disparità di trattamento tra i due casi, risultando altresì aggirato (se non violato direttamente) il principio secondo cui la domanda non è frazionabile.

3. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi up-front, il Collegio di coordinamento, con la richiamata decisione n. 26525 del 2019, ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo “in modo differenziato rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità”. In mancanza di una clausola contrattuale del genere, secondo il Collegio di coordinamento, i costi up-front devono essere ridotti sulla base di una “integrazione ‘giudiziale’ secondo equità (art. 1374 c.c.)” del contratto, restando “ogni valutazione al riguardo” rimessa “ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie”. In ogni caso, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che “il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up-front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi”.

Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che: (i), nelle loro decisioni, gli altri Collegi territoriali hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi up-front ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di coordinamento: per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020; (ii) secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo up-front, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 TUB: per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'ABF, ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

In relazione alle imposte e alle tasse, trattandosi di un obbligo imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è invece rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell'ultimo periodo dell'art. 125 ter, 2° comma, TUB

4. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi recurring, la richiamata decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che non sussiste “alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.

A partire dalla riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. pro rata temporis) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi recurring. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

5. Sulla base di tali premesse si possono enunciare le seguenti massime:

- ai sensi dell'art. 125 sexies TUB, il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti recurring del costo totale del credito, ma anche di quelle up-front (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse imposte e tasse);
- in relazione tanto ai costi recurring, quanto ai costi up-front, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché essa sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità;
- in mancanza di tale clausola contrattuale, i costi up-front devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi

recurring devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (pro rata temporis);

- la domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta quando, in applicazione dei principi di diritto che sono stati elaborati da questo Arbitro in materia di CQS, il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, sempre che non si rinvenga un atteggiamento particolarmente ostile e ostruzionistico da parte dell'intermediario.

6. Alla luce delle considerazioni sopra svolte, si deve concludere per l'accoglimento delle richieste della ricorrente secondo quanto riportato nella seguente tabella:

durata del finanziamento	120
rate scadute	15
rate residue	105

TAN	5,55%
-----	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	87,50%
- in proporzione alla quota	78,29%

n/c		restituzioni				rimborsi	tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
	commissioni attivazione (up front)	€ 513,00	€ 448,88	€ 401,63			€ 401,63
	commissioni gestione (recurring)	€ 120,00	€ 105,00	€ 93,95	€ 96,17	€ 96,17	€ 0,00
	provvigione interm. credito (up front)	€ 2.052,00	€ 1.795,50	€ 1.606,52			€ 1.606,52
			€ 0,00	€ 0,00			€ 0,00
	rimborsi senza imputazione					€ 0,00	€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti							€ 2.008,15
interessi legali							si

7. Deve essere rigettata, invece, la domanda volta ad ottenere la restituzione di quanto corrisposto a titolo di commissione per l'anticipata estinzione giacché, come sancito dal Collegio di Coordinamento – fatte salve “le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.”, che qui non ricorrono – “la previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione” (Coll. Coord., 5909/2020). Prova che non è stata offerta nel caso di specie, dove anzi la somma risulta inferiore all'1% di quella dovuta a saldo, secondo quanto indicato nel conteggio estintivo.

8. Non può trovare accoglimento, infine, la domanda di rifusione delle spese di assistenza professionale, considerato che l'orientamento consolidato dell'ABF in subiecta materia e la sua agevole conoscibilità rendono superflua l'assistenza di un professionista (cfr. Coll. Coord., 6174/16).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 2.008,15 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA